

**Estratto del Regolamento Edilizio vigente, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31 DEL 27.07.2020**

**Art. 105
Insegne e targhe commerciali**

Le insegne, targhe e scritte commerciali o professionali direttamente prospettanti sulla strada pubblica o di uso pubblico devono essere contenute all'interno della luce di apertura dell'esercizio o del cancello o varco di accesso all'esercizio stesso, ovvero sovrastanti, senza eccedere in larghezza le dimensioni della bucatura stessa ed in altezza l'altezza del cassonetto della serranda, o della la veletta strutturale o della fascia superiore dell'infisso, e dovranno essere realizzate con lettere singole o con scritte ritagliate in una o più lastre del materiale prescelto, lasciando intravedere la struttura muraria esistente, qualora l'insegna venga posta superiormente alla bucatura, ovvero il colore o il materiale dell'infisso, qualora l'insegna venga contenuta all'interno della luce di apertura dell'esercizio. In ogni caso l'altezza dei caratteri o del logo dell'insegna non può superare i 40 cm. Sono altresì ammesse le insegne verticali, con le stesse caratteristiche del comma 1, poste in corrispondenze del cancello o varco di accesso all'esercizio.

Alle insegne, targhe e scritte commerciali o professionali non direttamente prospettanti le seguenti strade pubbliche:

- ex SS n° 1, SS 334 e SP 2 (oggi denominate: Corso Ferrari, Corso Mazzini, Via Alessandria, Via della Pace, Corso Italia, Via Saettone, Via Riccardo Poggi e via Emilia Schiappapietra);
- la nuova Aurelia bis e suoi raccordi;
- la passeggiata a mare E. Montale;
- piazzale Marinetti;
- via al mare;
- le vie dei Centri Storici;

si applica la seguente disciplina:

- a) qualora la distanza dalle strade sopra elencate sia inferiore a 10 ml. dovranno rispettare le disposizioni dei commi 1 e 2;
- b) qualora la distanza dalle strade pubbliche sopra elencate sia superiore a 10 ml. potranno avere forma e dimensioni differenti rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, purché di superficie non superiore al 30 % della superficie della facciata interessata dall'insegna, nel rispetto dell'architettura dell'immobile.
- c) qualora la distanza dalle strade pubbliche sopra elencate sia superiore a 20 ml. potranno avere forma e dimensioni differenti rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2 senza limitazioni di superficie, purché ben inserite nell'architettura dell'immobile.

Non sono comunque ammesse insegne al di fuori degli spazi indicati ai commi precedenti.

E' esclusa l'installazione di insegne a bandiera.

Fanno eccezione la segnaletica stradale e le insegne unificate a livello nazionale per farmacie, telefoni, poste, lotto, tabacchi ecc.

Sono ammesse altresì le bandiere pubblicitarie purché queste siano poste in sedimi privati e lo sbraccio della stessa non invada in alcun modo le aree pubbliche (strade, marciapiedi, aree verdi ecc.).

Le insegne e le scritte commerciali luminose sono soggette alle disposizioni del regolamento regionale di tutela dall'inquinamento luminoso e alle seguenti:

- non devono emettere luce abbagliante o intermittente né intercettare visuali panoramiche o essere prevaricanti sull'ambiente;
- non devono avere armature di sostegno appariscenti o tali da deturpare di giorno l'aspetto dei fabbricati e degli spazi pubblici in cui vengono applicate;
- devono risultare decorose ed armoniche rispetto agli edifici ed al contesto;
- non devono disturbare la regolare e corretta emissione del flusso luminoso degli apparecchi illuminanti della pubblica illuminazione, né interferire con la segnaletica stradale.

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse.

Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen per ogni impianto.

Le targhe commerciali o professionali, poste nei pressi dei portoni degli edifici condominiali devono, possibilmente, essere raggruppate ed osservare caratteri di omogeneità ed uniformità per dimensioni e tipologie.


Possono inoltre essere apposte targhe, relative all'individuazione merceologica di un esercizio commerciale con le seguenti caratteristiche:

- targa singola a lato delle aperture dei negozi o vetrine; devono essere in ceramica od altri materiali compatibili con le caratteristiche dell'edificio;

- la dimensione massima di tale targa è, nel formato rettangolare, cm. 80x40, nel formato quadrato cm. 60x60. Per altre forme (triangolare, rotonda, poligonale) la superficie non potrà superare i 0,40 mq..

L'installazione di eventuali bacheche pubblicitarie o per l'affissione di giornali murali potrà avvenire in conformità alle procedure di legge, nel rispetto delle norme di settore. Tali bacheche non potranno comunque superare la dimensione di cm. 100 x 70, sporto massimo, rispetto al filo muro di cm. 10, dovranno avere telaio coerente col contesto e vetro di sicurezza del tipo antisfondamento.

I numeri civici dovranno essere in ceramica.



Esempi di insegne